ISTITUTO FRANCO GRANONE - CIICS

Centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale

CODICE DEONTOLOGICO

approvato in data 18_06_2026

Preambolo e principi fondamentali

L'adesione al CIICS, che avviene su base libera e volontaria, comporta per i soci l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del presente Codice Etico e Deontologico.

L'ambito di applicazione del presente Codice si estende a tutti i soci del CIICS, indipendentemente dal ruolo professionale o associativo rivestito, inclusi coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza, coordinamento, docenza o responsabilità organizzativa.

Il presente Codice integra, e non sostituisce, le leggi nazionali, i Codici deontologici delle professioni di appartenenza e i regolamenti istituzionali cui i soci sono soggetti.

L'inosservanza delle norme, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice, nonché ogni azione od omissione idonea ad arrecare grave pregiudizio all'Associazione, agli altri soci o al corretto esercizio professionale, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal presente Codice, secondo il procedimento disciplinare stabilito.

In caso di dubbi sulla condotta da adottare, il socio può rivolgersi al Consiglio Direttivo, fermo restando il rispetto dei propri obblighi professionali e deontologici.

Il presente Codice può essere soggetto a revisioni e aggiornamenti.

Le modifiche e/o le integrazioni apportate al presente testo sono elaborate e deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione/ratifica dell'Assemblea dei Soci, secondo le procedure previste dallo Statuto per i regolamenti interni

Sarà cura del Presidente, dopo l'approvazione degli organi competenti, diffondere il Codice tra i soci. Spetta al Presidente e al Consiglio Direttivo promuoverne l'applicazione, interpellando, ove necessario, il Collegio dei Probiviri secondo le competenze previste dallo Statuto.

Il Codice Etico e Deontologico si compone dei seguenti articoli:

- Articolo I – Etica nei rapporti tra i soci e con altre società scientifiche;
- Articolo II – Condotta professionale e rapporti con società civile, pazienti/utenti e soggetti di ricerca;
- Articolo III – Rapporti con istituzioni, organi di rappresentanza e mezzi di informazione;
- Articolo IV – Conflitti di interesse e uso del nome/logo dell'Associazione;
- Articolo V – Insegnamento e pratica dell'ipnosi clinica, della comunicazione ipnotica e delle tecniche affini;
- Articolo VI – Vigilanza, procedimento disciplinare e sanzioni;
- Articolo VII – Norme finali e rinvio.

Articolo I – Etica nei rapporti tra i soci e con altre società scientifiche

1.1 Principi di condotta tra soci

Ogni socio del CIICS riconosce l'orientamento clinico-scientifico ispirato ai principi teorici e clinici elaborati dal Prof. Franco Granone. Ciascun socio limita l'uso dell'ipnosi clinica, della comunicazione ipnotica e delle tecniche affini all'ambito di competenza della propria professione e nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Collaborazione e scambio di conoscenze

I rapporti tra i soci devono essere improntati a solidarietà, correttezza, lealtà, responsabilità, integrità morale, mutua considerazione e rispetto reciproco.

Tra i soci deve sussistere un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca su problematiche cliniche o scientifiche, nel rispetto dell'autonomia professionale, della riservatezza e della tutela dei dati personali.

1.3 Gestione dei contrasti professionali

Il contrasto delle opinioni non deve mai far venir meno i principi di collegiale correttezza e civile discussione. I contrasti professionali tra soci devono essere affrontati con comprensione e spirito costruttivo.

Qualora non si raggiunga un accordo, la controversia può essere sottoposta al Collegio dei Probiviri, che esprime parere secondo quanto previsto dallo Statuto.

Qualora un socio venga a conoscenza di gravi e inequivocabili casi di negligenza, imperizia o scorretta condotta professionale da parte di altro socio, nel solo interesse dell'Associazione e della tutela dei destinatari dell'attività professionale, ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo e, per conoscenza, al Collegio dei Probiviri, ferma restando l'osservanza degli obblighi di legge e deontologici.

Articolo II – Condotta professionale e rapporti con società civile, pazienti/utenti e soggetti di ricerca

2.1 Rispetto delle normative e deontologia professionale

Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, dei Codici deontologici delle rispettive professioni, dello Statuto, del presente Codice Etico e Deontologico e dei Regolamenti interni del CIICS.

2.2 Obblighi verso pazienti/utenti e soggetti di ricerca

Il socio si impegna a rispettare i diritti del paziente/utente e del soggetto di ricerca, fornendo informazione completa e corretta, acquisendo il consenso ove richiesto e anteponendo il benessere, la sicurezza e l'autodeterminazione della persona a ogni altro interesse.

L'ipnosi deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito e secondo le modalità relative alla qualifica, alla competenza e all'autorizzazione professionale del socio. È vietato ogni uso riconducibile a intrattenimento, plagio, frode o inganno.

In nessun caso il paziente o soggetto di ricerca può essere sottoposto a ipnosi al solo fine di ricerca senza consenso esplicito, scritto e preceduto da adeguata informazione, nonché senza il parere favorevole del Comitato Etico competente, quando richiesto.

2.3 Competenza professionale e aggiornamento continuo

Il socio è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale mediante aggiornamento continuo, a riconoscere i limiti della propria competenza e a evitare di suscitare aspettative infondate nei pazienti/utenti, nei soggetti di ricerca o nella popolazione.

Articolo III – Rapporti con istituzioni, organi di rappresentanza e mezzi di informazione

3.1 Gestione dei rapporti istituzionali

Il CIICS promuove e favorisce il dialogo con istituzioni, enti e organismi pubblici. I rapporti istituzionali sono tenuti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi può essere incaricato un componente del Consiglio Direttivo che non versi in conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni interessate.

Nei rapporti con le istituzioni, i rappresentanti del CIICS sono tenuti alla rigorosa osservanza della legge, del presente Codice e dei principi di trasparenza, chiarezza e correttezza, al fine di non compromettere l'integrità e la reputazione dell'Associazione.

3.2 Comunicazione scientifica e divulgazione

I rapporti ufficiali con gli organi di informazione sono tenuti dal Presidente o da soggetto preventivamente ed espressamente autorizzato. La partecipazione in nome o in rappresentanza del CIICS a eventi, comitati, commissioni o associazioni deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Le comunicazioni ai media e al pubblico devono favorire una corretta conoscenza dell'ipnosi clinica e delle tecniche affini, evitando informazioni inesatte, illusorie, fuorvianti o non coerenti con l'orientamento scientifico e deontologico del CIICS.

Quando un socio presenta una comunicazione sponsorizzata o con potenziale conflitto di interessi durante un evento scientifico, tale circostanza deve essere resa esplicita al pubblico.

3.3 Tutela dell'immagine e della reputazione del CIICS

Il CIICS, a fronte della divulgazione di notizie incomplete o non veritiere idonee a lederne l'immagine o a compromettere una corretta informazione, può assumere le iniziative necessarie alla propria tutela.

La pubblicità e la comunicazione pubblica riferibili al CIICS devono essere contenute entro i limiti della serietà professionale e devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo quando necessario.

Articolo IV – Conflitti di interesse e uso del nome/logo dell'Associazione

4.1 Prevenzione e dichiarazione dei conflitti di interesse

I soci devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitto con le finalità e gli interessi del CIICS o interferire con l'assunzione di decisioni coerenti con gli scopi associativi.

Qualsiasi socio che si trovi in conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo e astenersi dall'esercizio di diritti associativi, incarichi o decisioni in conflitto di interessi, secondo quanto previsto dallo Statuto.

È vietato utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, opportunità, informazioni, relazioni o risorse destinate all'Associazione.

4.2 Uso autorizzato del nome e del logo

Nessun socio può utilizzare il nome, il logo o altri segni distintivi del CIICS senza espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, specialmente in associazione ad attività professionali, incarichi, eventi, iniziative formative o attività esterne anche non remunerate.

È altresì vietato esprimere punti di vista personali a nome del CIICS o lasciar intendere una rappresentanza associativa in assenza di specifico mandato.

4.3 Attività esterne e concorrenza con le finalità associative

Non è consentito fondare o partecipare alla fondazione di società con fini scientifico-didattici direttamente concorrenziali alle attività e finalità della Società.

La partecipazione a iniziative, enti o società aventi finalità scientifico-didattiche nel campo dell'ipnosi non è di per sé vietata, ma deve essere gestita nel rispetto dei doveri di lealtà, trasparenza e dichiarazione preventiva di eventuali conflitti di interesse. Il socio non può utilizzare il nome, il logo, le relazioni istituzionali o le risorse del CIICS per promuovere attività esterne non autorizzate o potenzialmente pregiudizievoli per l'Associazione.

Articolo V – Insegnamento e pratica dell'ipnosi clinica, della comunicazione ipnotica e delle tecniche affini

5.1 Requisiti per l'insegnamento e la formazione

Il socio non deve organizzare attività di insegnamento pratico dell'ipnosi clinica, della comunicazione ipnotica o delle tecniche affini rivolte a soggetti privi dei requisiti professionali previsti dallo Statuto, dal Regolamento Didattico e dalla normativa vigente. Sono ammesse conferenze o attività divulgative a scopo scientifico e informativo, purché non configurino addestramento operativo all'uso professionale dell'ipnosi da parte di soggetti non legittimati.

Per l'organizzazione di iniziative formative che utilizzino il nome, il logo, il patrocinio o il riferimento al CIICS è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del Collegio dei Didatti.

5.2 Divieto di uso per intrattenimento o pratica abusiva

L'ipnosi non deve essere utilizzata dai soci come forma di intrattenimento, in privato o in pubblico, né a scopo di spettacolo, in televisione, teatro, social media, convegni non culturali o altri contesti non coerenti con la finalità clinica, scientifica, formativa o divulgativa del CIICS.

È vietato favorire, legittimare o promuovere l'esercizio abusivo dell'ipnosi o l'uso della stessa in contrasto con le norme di legge, i Codici deontologici professionali o il presente Codice.

5.3 Segnalazione degli abusi

Il socio che venga a conoscenza di abusi, condotte scorrette o utilizzi impropri dell'ipnosi rilevanti per il CIICS ne informa tempestivamente il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, ferma restando la segnalazione alle Autorità competenti quando prevista dalla legge o dai Codici deontologici professionali.

Articolo VI – Vigilanza, procedimento disciplinare e sanzioni

6.1 Vigilanza e applicazione del Codice

Il Presidente e il Consiglio Direttivo promuovono il rispetto del presente Codice da parte dei soci e vigilano sulla sua corretta applicazione, potendo interpellare il Collegio dei Probiviri nei casi previsti dallo Statuto o quando ritenuto opportuno.

6.2 Procedura per le violazioni

L'eventuale procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio Direttivo, anche su segnalazione di un socio o di un organo associativo. L'irrogazione di qualunque sanzione è preceduta dalla richiesta scritta di contraddittorio con l'interessato, il quale ha diritto di presentare memorie difensive entro i termini fissati.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale sanzione a maggioranza dei suoi componenti, secondo quanto previsto dallo Statuto. Il socio sanzionato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di parere favorevole al socio da parte dei Probiviri in sede di ricorso, il Consiglio Direttivo è tenuto a riesaminare e rivalutare la questione, confermando o revocando la precedente decisione con adeguata motivazione.

6.3 Tipologie di sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dallo Statuto:

- Ammonizione;
- Sospensione temporanea;
- Esclusione dall'Associazione.

Il richiamo informale o verbale può essere utilizzato dal Presidente o dal CD come misura non disciplinare di orientamento o chiarimento, ma non sostituisce le sanzioni statutarie né produce effetti disciplinari formali.

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri e previo contraddittorio con l'interessato, in conformità allo Statuto. Al Presidente spetta la sottoscrizione e la formale notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato.

Articolo VII – Norme finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si applicano lo Statuto del CIICS, i Regolamenti interni approvati dagli organi competenti, i Codici deontologici delle professioni di appartenenza e le norme di legge vigenti. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni statutarie e le norme inderogabili di legge.